Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 4 DEL SOPPRESSO CC ART. 6 CGS IN VIGORE – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA – SCRIMINANTE O ATTENUANTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 7 CGS

Descrizione

L'art. 4, comma 2, del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio "ubi commoda, ibi et incommoda" (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018) e dall'altro, sull'esigenza di rendere effettivo l'impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020). Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, comma 2, configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell'autore materiale dell'atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell'ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all'espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, comma 2, si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall'elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità "per colpa". In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l'attenuante di cui all'art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 12/CFA/2023-2024/A

Presidente

Lipari

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 6 CGS; art. 7 CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0012 CFA del 26 luglio 2023 (sig. Raffaele Pipola-Pomigliano Calcio Femminile S.r.l./Procura Federale)